



Per ulteriori informazioni:
studio@consulentiassociati.info



consulentiassociati
luce alle vostre idee

Se non desiderate più ricevere la presente comunicazione,

inviare una e-mail all'indirizzo studio@consulentiassociati.info con argomento: "cancellami"

oppure telefonare allo 0522.1847535

oppure inviare un fax al numero 0522.1840735

PRIVACY telecamere sul posto di lavoro: il caso e il commento di Antonello Soro

La Corte Europea dei diritti umani ha stabilito che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza **senza avvertire i propri dipendenti qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti.**

Lo ha stabilito la Corte europea, a cui si erano rivolti cinque cassieri di una catena di supermercati spagnola, che erano stati licenziati dopo esser stati ripresi mentre rubavano ripetutamente della merce. **I cinque ricorrenti** avevano in particolare sostenuto che **non erano stati pre-informati dal Titolare** del fatto che in azienda ci fossero le telecamere.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata ritenuta ammissibile dalla Corte perché, nel caso specifico ricorrevano determinati presupposti: vi **erano fondati e ragionevoli sospetti di furti** commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale (più di 80mila euro di perdite), **l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato**, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

Il giudizio del Garante Italiano Antonio Soro

«**La videosorveglianza occulta è ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di gravi illeciti** e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. **Non può dunque diventare una prassi ordinaria**», afferma Antonello Soro, presidente del Garante per la privacy italiana. Il presidente sottolinea pertanto che «il requisito essenziale **perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque**, per la Corte, la loro **rigorosa proporzionalità e non eccedenza**».

ATTENZIONE – per l'installazione di videocamere in ambienti di lavoro si ricorda quanto segue:

per installare a norma di legge le telecamere in un ambiente di lavoro, è necessario seguire le seguenti regole:

- stilare un accordo con le rappresentanze sindacali interne (ove presenti) o, in mancanza di queste, **richiedere autorizzazione preventiva alla Ispettorato Territoriale del Lavoro;**
- **informare i dipendenti** della presenza delle telecamere tramite informativa specifica;
- **informare tutti gli interessati** della presenza delle telecamere tramite cartellonistica "area Videosorvegliata";
- rispettare scrupolosamente il **divieto di controllo a distanza dei lavoratori;**
- designare per iscritto i **soggetti** (responsabili e incaricati del trattamento dei dati) che **possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni;**
- determinare con precisione il **periodo di conservazione** delle immagini (di norma, **non più di 24/48 ore**).